



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

**Progetto/Piano/Programma** [ID\_3280] Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015 - Decreto DM-2016-241 del 06.09.2016.

---

**Procedimento** Verifica di ottemperanza prescrizione n. A)13

---

**ID Fascicolo** [3537]

---

**Proponente** Terna Rete Italia S.p.A.

---

**Elenco allegati** Parere CTVA n. 2340 del 17.03.2017

---

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OC  
Data: 20/03/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 20/03/2017

integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell’art. 20;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-000411 del 21.07.2011, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo all’*“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse”*, annullato a seguito della sentenza n. 3652/2015 del 23.07.2015 del Consiglio di Stato;

**CONSIDERATO** che, alla data dell’annullamento del Decreto VIA, risultavano in corso di istruttoria presso la CTVA le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni: A)2, A) 4, A)11, A)13, A)14, A)17, A)20, A)45, i cui procedimenti sono stati sospesi dalla scrivente Direzione;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo all’*“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015”*;

**VISTA** la nota prot. 24832/DVA del 11.10.2016 con la quale la scrivente Direzione Generale ha disposto che i procedimenti sospesi di verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. A)2, A)4, A)11, A)13 e A)14 dovessero essere riavviati con riferimento al Decreto DM-2016-241 del 06.09.2016 e la successiva nota prot. 26931/DVA del 28.10.2016 con la quale la Direzione Generale, sulla base di una specifica richiesta della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, ha chiesto al proponente di aggiornare la documentazione di ottemperanza presentando una nuova istanza per ogni singola prescrizione;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. A)13, che recita:

*“Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel SLA e nella documentazione integrativa. In fase di progettazione esecutiva dovranno inoltre essere definiti in dettaglio gli interventi e le misure che si intendono attuare:*

- a) *per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione e demolizione di tutte le opere al fine riportare la situazione ante operam. I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell’impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino dovranno essere concordate con gli uffici competenti della Regione;*

*b) per gli interventi di mitigazione ambientale previsti nel SIA, dovrà essere verificata e concordata con gli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di rivegetare con specie autoctone le superfici interne dei sostegni ricostituendo elementi di rete ecologica. I progetti delle opere di mitigazione paesaggistica e di ripristino degli elementi vegetazionali dovranno contemplare anche le cure colturali per i primi cinque anni, dal momento dell'impianto.”*

**VISTA** la nota prot. n. TE/P20170000192 del 12.01.2017, acquisita agli atti con prot. 1158/DVA del 19.01.2017, con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. inviava documentazione aggiornata in ottemperanza alla prescrizione n. A)13 del Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016;

**PRESO ATTO** che con la nota sopracitata la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso i piani di cantierizzazione ed i progetti esecutivi dei ripristini in ottemperanza alla prescrizione n. A)13;

**VISTA** la nota n. DVA-2017-1438 del 24.01.2017 con la quale è stato dato avvio all'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**CONSIDERATA** la nota prot. amb/2017/0003700 del 31.01.2017, acquisita con prot. 2157/DVA del 01.02.2017 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato che *“la Regione, con nota prot. 27165/P del 17 ottobre 2016, ha già fornito a codesto Ministero le proprie valutazioni relativamente alle prescrizioni di cui al precitato decreto VIA 241/2016 (ivi incluse le prescrizioni numero 4, 13, 2) avendo Terna precisato, con nota prot. TE/2016 0005661 del 5 ottobre 2016, che la documentazione richiesta nelle prescrizioni di cui al Decreto 241/2016 è la medesima già trasmessa e valutata dalla Regione, ai fini della verifica delle ottemperanze delle prescrizioni di cui al decreto DVA-DEC-2011\_000411 del 21 luglio 2011.”*

**VISTO** il Provvedimento direttoriale prot. 2443/DVA del 03.02.2017 con il quale è stata disposta l'archiviazione dei procedimenti di verifica di ottemperanza delle prescrizioni nn. A)2, A)4, A)11, A)13 e A)14, avviate con riferimento al Decreto VIA DVA-DEC-2011-000411 del 21.07.2011 e sospese a seguito dell'annullamento del Decreto stesso;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 2337 del 17.03.2017, costituito da n. 8 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che nel suddetto parere la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato che:

- *Il proponente ha definito in dettaglio gli elementi richiesti nella prescrizione A.13.*
- *Dalla documentazione trasmessa si evince che le aree di stazione coincidono con le aree di cantiere e pertanto non sono necessari ripristini.*
- *La Regione FVG ha approvato i progetti predisposti dal proponente.*
- *Per le ragioni di cui sopra la prescrizione A)13 di deve ritenere ottemperata.*

## DETERMINA

l'ottemperanza della prescrizione n. A)13 del Decreto di compatibilità ambientale DM-2016-241 del 06.09.2016, dall'esito positivo con prescrizioni, inerente l'*“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed opere connesse. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3652/2015”*.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)